Roma, 24 ottobre 2001

Ufficio D2 – Disciplina del commercio
Prot. n. 513596

Alle Regioni
Assessorato al Commercio
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato al Commercio
SEDE

CIRCOLARE N. : 3528/C

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al Commercio
SEDE

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00100 ROMA

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura
LORO SEDI

Al Coordinamento interregionale
c/o la Regione Liguria
Via D'Annunzio 113
16121 GENOVA

All' Unioncamere
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Alla Confapi
Via Colonna Antonina, 52
00186 ROMA

Al Centromarca
Via Serbelloni, 5
20122 MILANO

Alla Confartigianato
Via S Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

Alla CNA
Via G.A. Guattani, 13
00161 ROMA

Alla Confcommercio
Piazza G.G. Belli,
00153 ROMA

Alla Confesercenti
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Alla ANCD
Via Chiana, 38
00198 ROMA

Alla ANCC
Via Panaro, 14
00100 ROMA

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
Circolare esplicativa

1. Art. 1, comma 1

L'art. 1, comma 1, del DPR n. 218 del 2001 riporta la definizione della vendita sottocosto già recata dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai sensi del quale per vendita sottocosto si intende *"la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati (..)".*

Al riguardo si precisa quanto segue.

1.1 Le vendite sottocosto rientrano nella categoria delle vendite straordinarie le quali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto n. 114, sono quelle con cui l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Dall'espresso richiamo, operato dall'art. 15, comma 1, del decreto n. 114 su citato, all'esercente dettagliante consegue che la disciplina sulla vendita sottocosto, contenuta nel decreto n. 218 si applica alla tipologia dell'attività di vendita al dettaglio quale definita all'art. 4, comma 1, del decreto n. 114, ossia "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende , su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione , direttamente al consumatore finale" (cfr. lett. c)

1.2 Conseguentemente a quanto precisato al punto **1.1,** la disciplina sulle vendite sottocosto recata dal decreto n. 218 non si applica agli esercenti il commercio all'ingrosso. Il commercio all'ingrosso, infatti, è una tipologia di attività distinta da quella al dettaglio ed è espressamente definita all'art. 4,

comma 1, del decreto n. 114 quale "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione" (cfr. lett. b).

1.3 Per espressa previsione dovuta alla definizione delle vendite sottocosto, recata dall'art. 15, comma 7 del decreto n. 114, nonchè dall'art. 1, comma 1, del decreto n. 218, la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendita al pubblico, ossia a chiunque ne faccia richiesta.
Non si applica, pertanto, agli esercenti la forma speciale di vendita di cui all'art. 16 del decreto n. 114: trattasi della vendita effettuata negli spacci interni e definita come "la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (..)" (cfr. comma 1).

1.4 Visto il richiamo operato nel divieto sancito dall'art. 1, comma 2, al parametro della superficie, la disciplina sulla vendita sottocosto non si applica alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 17, 18 e 19 del decreto n. 114.
Trattasi, nello specifico, delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici (cfr. citato art. 17); per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (cfr. citato art. 18) e presso il domicilio dei consumatori (cfr. citato art. 19), nelle quali non esiste un locale di vendita al quale correlare il parametro della superficie richiesto dall'art. 1, comma 2, del decreto n. 218.

1.5 Per espressa previsione dell'art. 9, comma 1, del decreto n. 218, infine, la disciplina sulle vendite sottocosto non si applica agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche, ai quali, in essenza di detta disposizione sarebbe stata applicabile per effetto dell'art. 30, comma 1, del decreto n. 114 ("I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al (..) decreto purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni del (..) titolo" X).

1.6 Con riferimento alla definizione di vendita sottocosto, come già detto recata dall'art. 15, comma 7, del decreto n. 114, nonché dall'art. 1, comma 1, del decreto n. 218, si richiama l'attenzione sul rinvio, operato dalla medesima ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, agli *"eventuali sconti e contribuzioni riconducibili al prodotto"* specifico.
Al riguardo, si precisa che, ai soli fini del decreto n. 218, devono intendersi riconducibili al costo del prodotto, purchè documentati, esclusivamente gli sconti e le contribuzioni espressamente previsti come tali.
Ciò significa che vanno considerati, pertanto, solo gli sconti e le contribuzioni espresse in valore assoluto o percentuale, quali risultanti in fattura, nonché gli

sconti e le contribuzioni fuori fattura riconducibili al prodotto specifico per espresso e preventivo accordo tra fornitore e distributore, purchè documentati. Per ciò che concerne il prezzo di acquisto, quindi, assumono rilievo gli sconti e le contribuzioni fuori fattura, solo se imputabili direttamente ed esclusivamente al prodotto interessato.
Il prezzo rispetto al quale si verifica la sussistenza della vendita sottocosto è quindi individuato considerando gli sconti e le contribuzioni riconducibili al prodotto, purché siano documentati, mentre non possono essere considerati gli sconti condizionati, quali quelli che normalmente si concretizzano alla fine dell'anno al raggiungimento di un certo fatturato non riferibili ad un singolo prodotto. Non assumono, altresì, rilievo gli sconti e le contribuzioni collegati all'acquisto da parte del fornitore di spazi privilegiati nei punti di vendita o correlati a forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distributori, salvo che non siano stati considerati riconducibili al prodotto nell'accordo fra fornitore e distributore.
Quanto sopra al fine di rendere maggiormente agevole il lavoro di accertamento della fattispecie da parte degli organi di vigilanza preposti alla verifica della corretta applicazione della disciplina .

1.7 Considerato l'espresso richiamo operato dalla definizione della vendita sottocosto ai soli sconti e contribuzioni riconducibili al prodotto specifico, non sono soggette alla disciplina del decreto n. 218, altresì, le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

1.8 Per espressa previsione dell'art. 1, comma 7, del decreto n. 218, per prezzo di vendita al pubblico – ossia il prezzo rispetto al quale effettuare il raffronto per verificare se trattasi di vendita sottocosto – deve intendersi il prezzo del prodotto "*effettivamente praticato alle* casse". Il medesimo, infatti, può essere diverso da quello indicato o pubblicizzato sul prodotto.

2. Art. 1, comma 2

L'art. 1 del decreto n. 218, al comma 2, sancisce il divieto di vendita sottocosto da parte di "*un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza"*.

Al riguardo si precisa quanto segue.

2.1 Per superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia deve intendersi quella appartenente a tutte le tipologie di esercizi previste dal decreto n. 114.
Trattasi, quindi, di quelle elencate alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 114, ivi compresa quella degli esercizi di vicinato.

Quanto sopra in conseguenza del richiamo, operato dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto n. 218, alla superficie esistente: per tale deve intendersi, quindi, tutta quella sulla quale è legittimamente consentito effettuare un'attività commerciale di vendita al dettaglio.

2.2 Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto n. 218, deve essere rilevabile il dato relativo al numero dei metri quadrati della superficie di vendita esistente a livello provinciale per settore merceologico alimentare e non alimentare.
Fermo restando quanto precisato al precedente punto **2.1,** detto dato di riferimento è acquisibile presso la Camera di commercio del capoluogo di provincia.
Al predetto ente, infatti, pervengono le copie dei modelli per l'esercizio dell'attività commerciale oggetto della Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 344 del 12 ottobre 2000 (supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 .12.2000).
Nei modelli, da compilarsi a cura dei soggetti interessati, sono contenuti, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 5, del decreto n. 114, oltre ai dati relativi al settore merceologico e all'ubicazione, anche quelli relativi alla superficie, i quali, ai sensi del predetto comma 5 "sono denunciati all'ufficio del registro imprese che li iscrive al repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Tale repertorio, pertanto, contenendo notizie ulteriori relative all'attività dell'impresa, non previste ai fini della mera iscrizione nel registro delle imprese, ivi comprese quelle relative alle superfici, è in grado di fungere da archivio del dato provinciale, necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto n. 218.
Si invitano, pertanto, le Camere di commercio a tenere costantemente aggiornati detti dati relativi alla consistenza provinciale della superficie di vendita complessiva ed a metterli a disposizione dei Comuni e degli operatori interessati che ne facciano richiesta.

2.3 Ai fini della verifica della sussistenza del divieto sancito dall'art. 1, comma 2, del decreto n. 218, il dato relativo alla superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia deve essere quello risultante alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto da parte dell'operatore.
Quanto sopra in considerazione della necessità di tener conto, ai fini della acquisizione del dato relativo alla superficie complessiva a livello provinciale, della parte della medesima riferibile ad eventuali aperture o ampliamenti degli esercizi di vicinato, in quanto questi ultimi, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del decreto n. 114, hanno facoltà di procedere decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al predetto art. 7 da parte del comune.
Soggette a preventiva comunicazione, altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto n. 114, sono le cessazioni di attività degli esercizi commerciali, con

conseguenze determinanti sul dato della superficie esistente a livello provinciale, richiamato dalla disposizione in discorso.
Egualmente soggette a preventiva comunicazione, infine, sono le riduzioni di superficie di vendita di tutte le tipologie di esercizi commerciali previste dal decreto n. 114, come risulta dalla modulistica predisposta dalla scrivente.
Fare riferimento, pertanto al dato di superficie complessiva esistente al primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale si intende effettuare la vendita sottocosto, consente all'operatore di avere quale riferimento un dato certo: non risponderebbe, infatti, a principi di equità pretendere dal medesimo la conoscenza del dato in discorso all'inizio e per tutto il periodo di effettuazione della vendita sottocosto, non essendo possibile prevedere le eventuali variazioni di superficie che possono determinarsi nel periodo successivo all'avvio della comunicazione.
Consente altresì agli organi preposti alla vigilanza di poter usufruire del dato prima di operare il controllo.

3. Art. 1, commi 4 e 5

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 218, la vendita sottocosto "*deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta"*.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, poi, "*Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno"*.

Al riguardo si precisa quanto segue.

3.1 L'obbligo d'informazione preventiva, previsto dall'art. 1, comma 4, è soddisfatto mediante l'invio, entro i termini prescritti dal medesimo, di una comunicazione scritta al Comune competente per territorio, nella quale siano indicati la data d'inizio, la durata e il numero delle referenze oggetto della vendite sottocosto, nonché quante volte detta tipologia di vendita sia stata effettuata nel corso dell'anno di riferimento.

3.2 Qualora nel corso dell'anno di riferimento sia già stata effettuata una vendita sottocosto, va altresì comunicato il tempo di decorrenza dalla ultimazione della medesima: solo nel caso in cui trattasi della prima vendita sottocosto dell'anno, infatti, la medesima non è soggetta al rispetto del periodo di decorrenza previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto n. 218.

3.3 Ai fini del computo del numero dei giorni indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto n. 218, sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio

commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal Comune, le mezze giornate di chiusure infrasettimanali).

3.4 Nel caso in cui l'iniziativa di effettuare una vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali e sia pertanto predisposta da una struttura dell'associazionismo economico cui aderiscono i predetti, è ammissibile la presentazione al comune competente per territorio di una sola comunicazione effettuata dalla struttura stessa in nome di tutte le imprese commerciali ubicate nel territorio comunale partecipanti all'iniziativa.
Resta ferma l'indicazione nella comunicazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto n. 218.

3.5 Il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel caso di referenze preconfezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare – spaghetti - mezzo chilogrammo). Nel caso, invece di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo.

4 Art. 2, commi 1, 2 e 3

L'art. 2, al comma 1, elenca una serie di prodotti per i quali "*è comunque consentito effettuare la vendita sottocosto"*, espressamente elencati nelle lettere dalla a) alla e).

Al comma 2, quindi, dispone che "*è altresì consentito effettuare la vendita sottocosto"* in occasione del verificarsi di una serie di avvenimenti legati all'attività imprenditoriale, anch'essi espressamente elencati.

Al riguardo si precisa quanto segue.

4.1 Nel caso dei prodotti elencati alle lettere dalla a) alla e) del predetto comma 1, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al predetto comma 2, le vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all'art. 1, comma 4, nonché al decorso del termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto n. 218.

4.2 Per espressa previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto n. 218, l'effettuazione della vendita sottocosto nei casi previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo non è soggetta alla comunicazione preventiva al comune competente per territorio.

4.3 Si richiama la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto n. 218, che considera comunque consentite le vendite sottocosto dei prodotti *"freschi e deperibili"*.

Al riguardo, va precisato che l'ammissibilità va correlata alla specificità dei prodotti espressamente richiamati dalla disposizione e determinata dalla circostanza che i medesimi, se non venduti generalmente entro breve termine o comunque entro l'arco di tempo durante il quale mantengono pienamente le proprie caratteristiche, non sono più commercializzabili.
Di conseguenza, al fine della loro individuazione, occorre fare riferimento alla circostanza che i medesimi risultano trovarsi nello stato precedente a quello nel quale si determinano rischi di deteriorabilità.

5 Art. 3

L'art. 3 del decreto n. 218 individua le condizioni, i contenuti e le modalità di informazione al consumatore nel caso di effettuazione di una vendita sottocosto.

Pertanto ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, il predetto articolo impone specifici obblighi all'esercente.

Nello specifico, con riferimento a qualunque mezzo questi utilizzi al fine di pubblicizzare l'offerta di vendita sottocosto, al consumatore deve essere garantita una informazione chiara ed inequivocabile *"dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita"* nonché, nel caso dei prodotti elencati alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 1, *"delle relative circostanze"* che determinano la vendita (cfr. lett. a dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 218).

La disposizione richiede, poi, che i prodotti offerti in vendita sottocosto siano posti all'interno dell'esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la "*inequivocabile identificazione"* dei medesimi (cfr. lett. b dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 218).

L'art. 3, al comma 2, prevede, infine, che, in caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato per la vendita sottocosto, le condizioni stabilite dal comma 1, lett. a), del medesimo articolo,."è *immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione"*.

Al riguardo si precisa quanto segue.

5.1 Agli obblighi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto n. 218, visto l'espresso richiamo operato dall'art. 3, comma 1, alle *"vendite sottocosto previste dal (..) decreto"*, sono tenuti tutti gli esercenti che effettuino le vendite sottocosto, ivi comprese quelle comunque ammissibili di cui all'art. 2 del decreto n. 218.

5.2 Si richiama l'obbligo sancito dall'art. 3, comma 2, di rendere pubblica "immediatamente" l'impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni di offerta pubblicizzate.
Al riguardo, si rileva che, ove siano stati utilizzati messaggi pubblicitari sugli organi di informazione o medianti depliants fatti pervenire presso il domicilio dei consumatori e sussistano oggettive difficoltà ad ottemperare all'obbligo previsto nei termini di tempestività mediante l'utilizzo dei medesimi strumenti, la condizione richiesta dal citato art. 3, comma 2, può ritenersi soddisfatta mediante la pubblicizzazione, in maniera ben visibile, all'esterno e all'interno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti.

5.3 Con riferimento all'obbligo dell'esercente di collocare i prodotti oggetto della vendita sottocosto all'interno del locale in modo che i medesimi possano essere identificati in modo inequivocabile dal consumatore, occorre precisare che l'inequivocabilità è direttamente correlata al posizionamento dei prodotti sottocosto all'interno dell'esercizio, in modo che i medesimi non possano essere confusi con il resto dell'assortimento dei prodotti in vendita.

5.4 Il riferimento al quantitativo disponibile per ogni referenza può essere espresso anche con l'indicazione del numero minimo delle unità di prodotto disponibili presso l'esercizio commerciale.
Quanto sopra in considerazione della oggettiva difficoltà per le imprese che operano con più punti di vendita dislocati sul territorio nazionale ad indicare il numero esatto dei prodotti oggetto della vendita sottocosto disponibili presso ciascun esercizio della catena distributiva.
Ad avviso della scrivente, infatti, l'indicazione del numero di pezzi minimo disponibile consente di salvaguardare il diritto all'informazione del consumatore sancito dalla disposizione e semplifica la gestione delle iniziative commerciali a livello nazionale.

6 Art. 5

L'art. 5 del decreto n. 218 reca le disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art. 5, comma 3, del decreto n. 218, il quale prevede, mediante espresso richiamo alla disposizione di cui all'art. 22, comma 2, del decreto n. 114, che, anche nel caso di violazioni delle disposizioni che disciplinano la vendita sottocosto, la recidiva "*si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta".*

6.1 Nel caso in cui la medesima violazione sia commessa per due volte nello stesso anno, in differenti punti di vendita appartenenti al medesimo gruppo commerciale, non si realizza la recidiva.

In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre con la scrivente, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare diffusione alla presente, onde agevolare una uniforme applicazione delle disposizioni del decreto n. 170 sul territorio nazionale.

Il testo della presente circolare è disponibile sul sito **INTERNET** di questo Ministero alla pagina: **www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On.le Mario Valducci)

DP/